

Causa Koons c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 30 settembre 2008 (ricorso n. 68183/01)

(dichiara non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Fatto. Jeffrey Koons aveva avuto un figlio dal matrimonio con Ilona Staller, la quale aveva acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il matrimonio fu segnato da gravi tensioni ed incomprensioni, tali che nel 1993 il Koons aveva portato con sé negli Stati Uniti (suo paese d'origine) il figlio ed aveva avviato davanti alla corte suprema dello Stato di New York la procedura per il divorzio, chiedendo l'affidamento del figlio. L'autorità giudiziaria statunitense aveva dapprima affidato il minore a entrambi i genitori e fissato la sua residenza in New York e, successivamente, nel pronunciare la sentenza di divorzio, aveva affidato il minore al solo padre.

Nel frattempo, la Staller, rientrata in via di fatto con il figlio in Italia, aveva avviato la procedura per la separazione giudiziale davanti al tribunale di Roma, chiedendo - ella - l'affidamento esclusivo del figlio. Il tribunale di Roma, respinte le eccezioni sollevate dal Koons relative al difetto della giurisdizione italiana e all'applicabilità nel caso di specie della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aveva affidato il minore alla madre e stabilito che il diritto di visita del ricorrente si sarebbe dovuto esercitare esclusivamente in Italia. La Corte di cassazione, adita dal ricorrente in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarava l'autorità giudiziaria italiana competente a conoscere della questione. Anche la domanda di delibazione della pronuncia della Corte Suprema dello Stato di New York veniva rigettata perché incompatibile con l'ordine pubblico italiano.

Avviata poi la procedura per il divorzio, il tribunale di Roma, nel pronunciare la relativa sentenza, concedeva tuttavia al Koons l'affidamento del minore, sulla base del presupposto che il padre fosse il genitore più adatto ad educarlo. Avverso tale decisione promuoveva appello la sig.ra Staller, all'esito del quale la corte, nel constatare che nessuno dei due genitori poteva vantare una personalità ed un carattere irreprensibile, ha ritenuto che sarebbe stato meno traumatico per il minore concederle l'affidamento alla madre, con la quale aveva vissuto per molti anni ed instaurato un rapporto molto forte. Pertanto, la corte d'appello, in accoglimento del ricorso della Staller, disponeva l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, il divieto per il minore di far visita al padre negli Stati Uniti senza l'autorizzazione di lei e accordava il diritto di visita al padre per sette giorni consecutivi al mese e di un mese e mezzo durante le vacanze estive. Tale decisione veniva confermata in Cassazione.

Jeffrey Koons proponeva pertanto ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), in riferimento alla decisione di affidare il minore alla madre e alla statuizione che le visite al padre potessero svolgersi negli Stati Uniti solo previa autorizzazione della madre.

Decisione. La Corte ha preliminarmente chiarito la portata dell'art. 8 invocato dal ricorrente, affermando che esso non solo tutela la persona dalle ingerenze dei pubblici poteri, ma crea anche obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Perciò tale articolo tutela il diritto del genitore ad ottenere misure idonee affinché possa riunirsi con il proprio figlio, nonché l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure (in tal senso, *Eriksson c. Svezia*, 22 giugno 1989, § 71 ; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, 25 febbraio 1992, § 91 ; *Olsson c. Svezia* (n° 2), 27 novembre 1992, § 90 ; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n° 31679/96, § 94 ; *Gnahoré c. Francia* n° 40031/98, § 51). Quest'obbligo, tuttavia, ha affermato la Corte, non è assoluto perché deve essere posto in relazione al caso specifico; d'altro canto, la comprensione e la collaborazione delle persone coinvolte costituiscono sempre un importante fattore che le autorità nazionali hanno una limitata possibilità di ottenere con la coercizione, poiché occorre tenere conto degli interessi, dei diritti e

delle libertà delle stesse persone, con particolare riferimento ai minori. Nel caso in cui i contatti con i genitori possano compromettere i suddetti diritti, spetta alle autorità nazionali assicurare un giusto equilibrio tra le posizioni soggettive (*Hokkanen c. Finlandia* 23 settembre 1994 p. 22, § 58 e *Ignacolo-Zenide c. Roumanie*, n° 31679/96, § 94). Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, ma sia per gli uni che per gli altri lo Stato stesso gode di un certo margine di discrezionalità e, comunque, occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

Nel caso di specie la Corte ha constatato che le autorità italiane hanno condotto un esame approfondito della situazione familiare e valutato tutti gli interessi in gioco, primo su tutti quello del minore, al fine di giungere alla soluzione più adatta a garantire al minore stesso quella stabilità familiare che costituisce la condizione necessaria per il suo sviluppo sano ed equilibrato. La Corte ha altresì riconosciuto alle autorità italiane di aver compiuto ogni sforzo possibile per proteggere il primario interesse del minore, permettendo al ricorrente di mantenere i rapporti con il figlio, anche in una situazione particolarmente difficile e tesa a causa dei continui dissidi tra le parti ed alla loro incapacità di pensare in primo luogo al bene del minore. Per questi motivi, la Corte, per cinque voti contro due, ha dichiarato non sussistente la lamentata violazione dell'art. 8 CEDU¹.

OPINIONI DISSENZIENTI

Giudici Popović e Sayó

PRECEDENTI

Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, § 71 ;
Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, § 91 ;
Olsson c. Svezia (n° 2), 27 novembre 1992, § 90 ;
Ignacolo-Zenide c. Romania, n° 31679/96, § 94 ;
Gnahoré c. Francia n° 40031/98, § 51
Hokkanen c. Finlandia 23 settembre 1994 p. 22, § 58
Ignacolo-Zenide c. Roumanie, n° 31679/96, § 94

RIFERIMENTI NORMATIVI

Convenzione dell'Aja del 25.10.1980
Art. 8 CEDU

¹ Si segnala l'opinione dissenziente dei giudici Popović e Sayó, i quali, oltre a non condividere la valutazione dei fatti operata dalla maggioranza, contestano anche l'interpretazione che la Corte ha offerto dell'art. 8 CEDU. Essi infatti ritengono che l'art. 8 tuteli anche il diritto d'affidamento del minore, affermando che la custodia del minore «*englobe les liens avec la famille, et le droit de visite et le droit d'exercer l'autorité parentale sont des instruments de ces liens avec la famille, lesquels constituent un droit réciproque*».